

(N. 1948)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 aprile 1957 (V. Stampato n. 2276)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 APRILE 1957

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo Scambio di Note; b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania:

a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo Scambio di Note;

b) Scambio di note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA animati dal desiderio di completare l'Accordo del 30 aprile 1952 in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, hanno convenuto di concludere in proposito un Accordo ed hanno, quindi, nominati come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il Dottor ANTONIO PENNETTA, *Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, Consulente giuridico del Ministero degli affari esteri,*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

il Signor CLEMENS VON BRENTANO, *Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania presso la Repubblica Italiana.*

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Art. 1.

I brevetti per invenzioni industriali concessi o che saranno concessi, in Italia, a persone fisiche di nazionalità germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio, o alle persone giuridiche soggette al diritto germanico, dopo il 15 settembre 1947, anche se riferentisi a domande depositate prima del 16 settembre 1947, appartengono alle persone fisiche o giuridiche predette.

Art. 2.

I terzi che prima della data della firma del presente Accordo, hanno intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di invenzioni, oggetto dei brevetti previsti dall'articolo precedente e rilasciati su domande depositate anteriormente al 16 settembre 1947, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato o predisposto coi preparativi in questione, contro pagamento di un equo corrispettivo.

Tale corrispettivo non è dovuto per la continuazione dell'uso personale nella misura dell'attuazione effettuata fino al 31 ottobre 1952 o dei preparativi predisposti sino a tale data.

Un aumento nell'utilizzazione o nei preparativi oltre i limiti previsti nel presente articolo è consentito ai terzi subordinatamente al pagamento da parte di questi, per la differenza corrispondente all'aumento, di un equo corrispettivo.

Art. 3.

I terzi predetti per potersi avvalere delle facoltà riconosciute nel presente Accordo sono tenuti a comunicare l'attuazione e i preparativi predisposti specificandone la misura raggiunta alla data del 31 ottobre 1952 e a quella della firma del presente Accordo. Tale comunicazione deve essere fatta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto nel suo domicilio eletto in Italia nonchè all'Ufficio centrale brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio che ne cura l'annotazione sul Registro dei Brevetti.

Le comunicazioni di cui all'alinea precedente possono essere fatte in date diverse; però debbono essere fatte nel termine di sei mesi dalla data della firma del presente Accordo o, per i brevetti concessi posteriormente a tale data, da quella della concessione del brevetto.

Art. 4.

Il presente Accordo si applicherà anche al « Land Berlin » appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica Italiana.

Art. 5.

Il presente Accordo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al più presto.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Roma in duplice esemplare il 12 novembre 1953, in lingua italiana e tedesca ambo i testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

ANTONIO PENNETTA

Per la Repubblica Federale di Germania

CLEMENS BRENTANO

A S. E. Clemens von BRENTANO

Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania — Roma.

Roma, li 12 novembre 1953.

Signor Ambasciatore,

in relazione alla Convenzione del 5 maggio 1953 conclusa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali e all'Accordo Aggiuntivo a tale Convenzione del 12 maggio 1953, ho l'onore d'informarLa che nel corso delle trattative che hanno portato alla conclusione dell'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali, è stato raggiunto l'accordo anche sui seguenti punti:

1) Il Governo italiano non prenderà l'iniziativa di alcun provvedimento di carattere vincolistico circa i marchi di fabbrica o di commercio appartenenti a persone fisiche di nazionalità germanica qualunque sia il luogo del loro domicilio o alle persone giuridiche soggette al diritto germanico — in seguito indicate « persone germaniche », — depositati anteriormente al 16 settembre 1947.

2) Per i brevetti per invenzioni industriali di persone germaniche concessi in Italia fino al 30 novembre 1946 è adottato il sistema del pubblico dominio.

3) Le domande di brevetti per invenzioni industriali, depositate in Italia da persone germaniche fino al 30 novembre 1946 e non ritirate, avranno corso a termine della legislazione italiana in materia.

4) Quanto sopra si applicherà anche al Land Berlin, appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica italiana.

5) La presente Nota e la Sua risposta dello stesso tenore dovranno essere ratificate. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn.

Le Note predette entreranno in vigore contemporaneamente all'Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali firmato in data odierna.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA.

An den Vorsitzenden der Italienischen Delegation

S. E. Dr. Antonio PENNETTA — Roma.

Rom, den 12. November 1953.

Herr Präsident,

unter Bezugnahme auf das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 und die Zusatzvereinbarung zu diesem Abkommen vom 12. Mai 1953 beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass im Laufe der Verhandlungen, die zum Abschluss der heute unterzeichneten Vereinbarung über Patente für gewerbliche Erfindungen geführt haben, auch über folgende Punkte Einverständnis erzielt worden ist:

1) Die Italienische Regierung wird von sich aus keinerlei einschränkende Massnahmen gegen Fabrik — oder Handelsmarken ergreifen, die natürlichen Personen deutscher Staatsangehörigkeit, gleichgültig wo sie ihren Wohnsitz haben, oder juristischen Personen, die nach deutschem Recht bestehen — nachstehend « deutsche Personen » genannt — gehören und die vor dem 16. September 1947 hinterlegt worden waren.

2) Auf die Patente deutscher Personen für gewerbliche Erfindungen, die in Italien bis zum 30. November 1946 erteilt worden sind, wird das System des öffentlichen Eigentums angewendet.

3) Patentanmeldungen für gewerbliche Erfindungen, die deutsche Personen bis zum 30. November 1946 in Italien hinterlegt und nicht zurückgenommen haben, werden entsprechend der italienischen Gesetzgebung auf diesem Gebiete weiterbehandelt.

4) Vorstehendes wird auch für das Land Berlin gelten, sobald die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Italienischen Republik eine entsprechende Erklärung abgibt.

5) Diese Note und Ihre gleichlautende Antwort sollen ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in Bonn ausgetauscht werden.

Die vorgenannten Noten treten gleichzeitig mit der Vereinbarung über Patente für gewerbliche Erfindungen vom heutigen Tage in Kraft.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck, meiner ausgezeichneten Hochachtung.

CLEMENS BRENTANO.

**SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA GERMANIA
RELATIVO AGLI ACCORDI IN MATERIA DI ASSICURA-
ZIONI SOCIALI DEL 5-12 MAGGIO 1953 ED ALL'ACCOR-
DO IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDU-
STRIALI DEL 12 NOVEMBRE 1953**

A. S. E. Clemens von BRENTANO

Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania — Roma.

Roma, li 12 novembre 1953.

Signor Ambasciatore,

in considerazione del fatto che l'esecuzione effettiva dell' « Accordo Aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Convenzione », del 12 maggio 1953 e dell'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali e le rispettive Note, firmate pure in data odierna, dipende dalle ratifiche, da parte dei Poteri legislativi delle due Parti contraenti, di tali accordi e della Convenzione conclusa in data 5 maggio 1953 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali;

allo scopo di assicurare che le rendite dell'assicurazione infortuni (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e le pensioni delle assicurazioni pensioni (assicurazioni per i casi di invalidità, incapacità professionale, vecchiaia e morte), comprese le assicurazioni pensioni per i minatori, previste nell'Accordo Aggiuntivo di cui sopra del 12 maggio 1953 e maturate a carico degli Istituti assicuratori tedeschi e italiani sino alla data del presente Scambio di note, vengano pagate nel più breve tempo possibile,

si è convenuto,

1) In attesa delle ratifiche di cui sopra e dello scambio dei relativi strumenti di ratifica, gli Istituti assicuratori interessati procederanno nel termine di due mesi dalla data del presente Scambio di note alla determinazione delle somme spettanti a ciascun avente diritto. In caso di mancanza o insufficienza della documentazione presso gli Istituti di una delle due Parti, la determinazione si baserà sulla documentazione presentata dagli Istituti dell'altra Parte.

In caso di inesistenza di documentazione presso gli Istituti delle due Parti, i diritti degli interessati alla determinazione delle somme dovute

potranno essere comprovati con ogni altro mezzo idoneo e definiti, nel termine di un mese dallo scadere del predetto termine di due mesi, da una apposita Commissione composta dai rappresentanti dei due Governi e degli Istituti assicuratori interessati dei due Paesi.

2) Resta fermo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 4 dell'Accordo Aggiuntivo del 12 maggio 1953.

3) Le somme già determinate saranno versate, su domanda degli aventi diritto, entro un mese dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica relativi agli accordi su menzionati, con l'indicazione dei singoli aventi diritto,

a) nel caso di pagamenti nel territorio della Repubblica Italiana: all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto concerne le rendite dell'assicurazione infortuni;

all'Istituto Nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), per quanto concerne le pensioni dell'assicurazione pensioni;

b) nel caso di pagamenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlin:

allo Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. in Bonn per quanto concerne le rendite dell'assicurazione infortuni;

alla Landesversicherungsanstalt Oberbayern in Monaco (Baviera), per quanto concerne le pensioni dell'assicurazione pensioni.

4) Le rendite e le pensioni che matureranno successivamente alla data del presente Accordo e fino alla ratifica di esso, saranno soggette alla stessa procedura.

5) Qualsiasi contestazione che dovesse sorgere in sede di applicazione delle predette clausole relative alle assicurazioni sociali sarà sottoposta all'esame della Commissione prevista al numero 1 della presente Nota.

6) I Governi delle due Parti contraenti si adopereranno per ottenere che vengano, con la massima possibile urgenza, ratificati dai Poteri legislativi dei loro Paesi l'Accordo Aggiuntivo del 12 maggio 1953, l'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali con le relative Note firmate in data odierna e la Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953.

I Governi suddetti s'impegnano di procedere all'inserzione nei rispettivi Giornali Ufficiali delle rispettive leggi di ratifica nel termine di venti giorni dalla data della firma da parte del Capo dello Stato.

Lo scambio degli strumenti di ratifica sarà effettuato nel termine di dieci giorni dalla data dell'inserzione predetta della legge di ratifica pubblicata per ultimo.

La prego di gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA.

An den Vorsitzenden der Italienischen Delegation

S. E. Dr. Antonio PENNETTA — *Roma*

Rom, den 12. November 1953.

Herr Präsident,

im Hinblick darauf, dass die tatsächliche Durchführung der « Zusatzvereinbarung zu dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 über die Gewährung von Renten für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Abkommens » vom 12. Mai 1953 sowie der am heutigen Tage unterzeichneten Vereinbarung über Patente für gewerbliche Erfindungen und der dazu gehörigen Noten vom heutigen Tage von der Ratifizierung dieser Vereinbarung und des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 durch die gesetzgebenden Körperschaften der beiden Vertragschliessenden Teile abhängt,

und um sicherzustellen, dass die Renten der Unfallversicherung (Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) und die Renten der Rentenversicherungen (Versicherungen für den Fall der Invalidität, der Berufsunfähigkeit, des Alters und des Todes) einschliesslich der Rentenversicherungen der Bergleute, die in der vorgenannten Zusatzvereinbarung vom 12. Mai 1953 vorgesehen und zu Lasten der deutschen und italienischen Versicherungsträger bis zum Tage dieses Notenaustausches fällig geworden sind, so schnell wie möglich gezahlt werden ist folgende Vereinbarung getroffen worden:

1) In Erwartung der obenerwähnten Ratifizierungen und des Austausches der entsprechenden Ratifikationsurkunden werden die beteiligten Versicherungsträger innerhalb von zwei Monaten, vom Tage dieses Notenaustausches an gerechnet, die Bestimmung der jedem Anspruchsberechtigten zustehenden Beträge in Angriff nehmen. Falls die Unterlagen bei den Versicherungsträgern eines der beiden Vertragschliessenden Teile fehlen oder unvollständig sind, werden der Bestimmung die von den Versicherungsträgern des anderen Vertragschliessenden Teiles vorgelegten Unterlagen zugrunde gelegt.

Sind bei den Versicherungsträgern beider Vertragschliessenden Teilen keine Unterlagen vorhanden, so können die Ansprüche der an der Bestimmung der geschuldeten Beträge Interessierten in jeder anderen geeigneten Form nachgewiesen und innerhalb eines Monats nach Ablauf der vorerwähnten zweimonatigen Frist von einem besonderen, aus Vertretern der beiden Regierungen und der beteiligten Versicherungsträger der beiden Länder zusammengesetzten Ausschuss festgestellt werden.

2) Die Bestimmungen des Artikels 4 der Zusatzvereinbarung vom 12. Mai 1953 bleiben in jedem Fall unberührt.

3) Die bereits bestimmten Beträge werden auf Antrag der Anspruchsberechtigten innerhalb eines Monats vom Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden an, die sich auf die obenerwähnten Vereinbarung beziehen, unter Angabe der einzelnen Anspruchsberechtigten gezahlt, und zwar:

a) bei Zahlungen in das Gebiet der Italienischen Republik

an das Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), soweit es sich um Renten der Unfallversicherung handelt,

an das Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), soweit es sich um Renten der Rentenversicherungen handelt;

b) bei Zahlungen in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Berlin

an den Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. in Bonn, soweit es sich um Renten der Unfallversicherung handelt,

an die Landesversicherungsanstalt Oberbayern in München (Bayern), soweit es sich um Renten der Rentenversicherungen handelt.

4) Die Renten, die nach dem Abschluss dieser Vereinbarung und bis zum Zeitpunkt ihrer Ratifizierung fällig werden, unterliegen dem gleichen Verfahren.

5) Alle Streitigkeiten, die bei der Anwendung der vorstehenden Bestimmungen über Sozialversicherung entstehen sollten, werden dem in Nummer 1 dieser Note vorgesehenen Ausschuss zur Prüfung unterbreitet.

6) Die Regierungen der beiden Vertragschliessenden Teile werden darauf hinwirken, dass sowohl die Zusatzvereinbarung vom 12. Mai 1953 als auch die am heutigen Tage unterzeichnete Vereinbarung über Patente für gewerbliche Erfindungen und die dazu gehörigen Noten vom heutigen Tage sowie das Abkommen über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 von den gesetzgebenden Körperschaften ihrer Länder baldmöglichst ratifiziert werden.

Die vorgenannten Regierungen verpflichten sich, die entsprechenden Ratifikationsgesetze innerhalb von zwanzig Tagen nach der Unterzeichnung durch das Staatsoberhaupt in ihren Amtsblättern zu veröffentlichen.

Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt innerhalb von zehn Tagen nach der Veröffentlichung des zuletzt veröffentlichten Ratifikationsgesetzes.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

CLEMENS BRENTANO